



**COMUNE DI ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

**REGOLAMENTO**

***CONCESSIONE FINANZIAMENTI E  
VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI  
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI***

*(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 119 DEL 18.10.1991)*

# INDICE

## CAPO I FINALITÀ

Art. 1 .....	pag. 4
Art. 2 .....	pag. 4
Art. 3 .....	pag. 4
Art. 4 .....	pag. 4
Art. 5 .....	pag. 5

## CAPO II SETTORI D'INTERVENTO

Art. 6 .....	pag. 5
--------------	--------

## CAPO III STRUMENTI D'INTERVENTO

Art. 7 .....	pag. 6
Art. 8 .....	pag. 6
Art. 9 .....	pag. 7
Art. 10 .....	pag. 7

## CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

Art. 11 .....	pag. 8
---------------	--------

**CAPO V**  
**CONDIZIONI GENERALI PER L'AMMISSIONE**

Art. 12 .....	pag. 9
Art. 13 .....	pag. 10
Art. 14 .....	pag. 10
Art. 15 .....	pag. 11

**CAPO VI**  
**PROCEDURE**

Art. 16 .....	pag. 12
Art. 17 .....	pag. 13
Art. 18 .....	pag. 13
Art. 19 .....	pag. 14

**CAPO VII**  
**CRITERI GENERALI**

Art. 20 .....	pag. 15
Art. 21 .....	pag. 15
Art. 22 .....	pag. 16
Art. 23 .....	pag. 16
Art. 24 .....	pag. 17
Art. 25 .....	pag. 18

**CAPO VIII**  
**DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Art. 26 .....	pag. 18
---------------	---------

**CAPO IX**  
**DISPOSIZIONE FINALE**

Art. 27 ..... pag. 19

## **CAPO I**

### **FINALITÀ**

#### **ARTICOLO 1**

- 1) Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti (sovvenzioni, contributi, ausili finanziari) e vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990 n. 142, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

#### **ARTICOLO 2**

- 1) L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimazione degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e l'attribuzione di vantaggi economici da parte del Comune.
- 2) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme: che agli stessi si riferiscono.

#### **ARTICOLO 3**

- 1) La Giunta comunale dispone le iniziative per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento, da parte degli organismi di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.

#### **ARTICOLO 4**

- 1) Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e alla attribuzione di vantaggi economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

- 2) Di tali atti ogni cittadino può prendere visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno, n. 142.

## **ARTICOLO 5**

- 1) Il rilascio della copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
- 2) Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

## **CAPO II SETTORI D'INTERVENTO**

## **ARTICOLO 6**

- 1) I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e l'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti elencati in ordine alfabetico:
  - a. Attività culturali ed educative
  - b. Attività musicali e teatrali
  - c. Attività di promozione turistica;
  - d. Attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - e. Servizi sociali;
  - f. Sviluppo economico;
  - g. Tutela dei valori ambientali.
- 2) Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a. per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32 comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b. per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

### **CAPO III**

#### **STRUMENTI D'INTERVENTO**

#### **ARTICOLO 7**

- 1) Il Comune può assegnare sovvenzioni a quelle iniziative che sono realizzate da soggetti pubblici o privati, condizionandone e disciplinandone la realizzazione con apposita convenzione
- 2) Rientrano sotto il termine sovvenzione i casi in cui il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante dall'iniziativa.

#### **ARTICOLO 8**

- 1) Il Comune contribuisce alla riuscita delle iniziative organizzate dagli enti, dalle libere forme associative e da privati.
- 2) Rientrano sotto il termine contributo gli interventi di carattere occasionale o continuativo di grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali il Comune si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo delle stesse.
- 3) L'entità del contributo a carico del bilancio comunale per le finalità di cui all'art. 6 non può in nessun caso essere superiore all'80% delle spese al netto degli incassi o dei ricavi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

## **ARTICOLO 9**

- 1)** Per ausilio finanziario si intende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti. In particolare si può individuare in erogazioni in denaro ad enti pubblici, associazioni volontaristiche ed organismi privati, non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'azione complessivamente svolta nell'ambito dell'attività sociale.

## **ARTICOLO 10**

- 1)** Appartengono alla categoria dei vantaggi economici quei provvedimenti del Comune che pur non avendo ad oggetto trasferimenti di denaro assumono comunque una valenza economica per i destinatari. Si specificano le seguenti fattispecie indicative:
  - a.** concessioni di sale comunali per incontri, convegni e manifestazioni, previa autorizzazione del Sindaco;
  - b.** concessione in uso ad enti, associazioni, ed organizzazioni richiedenti di stabili, locali, attrezzature e materiali di proprietà comunale. Gli stabili, i locali le attrezzature e i materiali possono essere concessi, subordinatamente alle esigenze d'istituto dell'ente;
  - c.** concessione in uso di impianti sportivi alle associazioni, società, gruppi sportivi, federazioni riconosciute dal CONI . Le palestre scolastiche possono essere concesse in uso ad associazioni, società e gruppi sportivi subordinatamente al parere favorevole della competente autorità scolastica. La disciplina relativa all'uso di impianti sportivi e palestre scolastiche è oggetto di apposito regolamento.

## CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

### ARTICOLO 11

- 1) La concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta all'Amministrazione a favore:
  - a. di privati cittadini, residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
  - b. di enti privati, di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune;
  - c. di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - d. di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, dalla richiesta dell'intervento.
  
- 2) In casi particolari, adeguatamente, motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità d'aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali ovvero per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

## CAPO V

### CONDIZIONI GENERALI PER L'AMMISSIONE

#### ARTICOLO 12

- 1) Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 6 , primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito dell'intervento del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale e' stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
- 2) Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione delle attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione l'intervento economico e' richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
- 3) L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale essi si riferisce e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 gg. dalla presentazione del rendiconto per il quale il finanziamento é stato concesso.
- 4) I documenti di cui al presente articolo. debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

## **ARTICOLO 13**

- 1)** Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa.
- 2)** La liquidazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta con atto della Giunta comunale, a seguito della presentazione di un dettagliato rendiconto. Il Comune richiede all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute.
- 3)** Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente, ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

## **ARTICOLO 14**

- 1)** L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui

all'art. 13, richiedono, e non può essere accordata la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12.

- 2) La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

## **ARTICOLO 15**

- 1) Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente la loro attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 2) Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 3) Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
- 4) La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- 5) Il patrocinio concesso dal comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

## **CAPO VI PROCEDURE**

### **ARTICOLO 16**

- 1)** La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
- 2)** La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
- 3)** Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 241/1990, nonché il responsabile del procedimento stesso, secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della sopraccitata legge.
- 4)** Le risorse disponibili ed i termini entro i quali dovranno presentarsi le richieste di finanziamento al Comune, secondo quanto disposto con la deliberazione di cui al primo comma, devono essere portati a conoscenza dei soggetti interessati mediante pubblico avviso sui quotidiani a tiratura regionale e attraverso l'affissione di manifesti murali.

## **ARTICOLO 17**

- 1)** Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto e' destinato.
- 2)** Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A e B al presente Regolamento, a seconda delle finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
- 3)** Le istanze presentate per le finalità di cui all'art. 6 dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659

## **ARTICOLO 18**

- 1)** Le istanze pervenute sono assegnate dal Segretario Generale per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al comma terzo dell'art. 16.
- 2)** Le istanze istruite, previo parere della Commissione Consiliare competente, sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale tramite l'Assessore delegato, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3)** La Commissione Consiliare competente deve esprimere il proprio parere sulle istanze entro e non oltre quindici giorni da quando le riceve dal responsabile preposto. In difetto, decorso inutilmente tale termine, le istanze istruite verranno trasmesse alla Giunta comunale.

- 4) La Giunta tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria, delle risorse disponibili in bilancio e dei criteri di cui al Capo VII , forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative incluse nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
- 5) Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

## **ARTICOLO 19**

- 1) Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
- 2) Il responsabile di settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme del presente Regolamento. La proposta viene trasmessa alla ragioneria comunale per il parere contabile e di copertura finanziaria da parte del responsabile e rimessa infine al Segretario Generale che la inoltra in Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità dell'atto.
- 3) L'esclusione di cui al primo comma va comunicata all'interessato con le motivazioni.
- 4) I finanziamenti concessi ai beneficiari, quando questi siano soggetti d'imposta, vengono erogati al netto di I.V.A.

## **CAPO VII**

### **CRITERI GENERALI**

#### **ARTICOLO 20**

- 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici avviene secondo le modalità del presente Regolamento e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli seguenti.

#### **ARTICOLO 21**

- 1) Per quanto attiene le attività culturali e educative nonché le attività musicali e teatrali, la concessione di cui all'articolo precedente avviene prioritariamente a favore di:
  - soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa prevalentemente nell'ambito del territorio comunale;
  - soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel territorio comunale di attività teatrali e musicali di pregio artistico, con preferenza da accordare a coloro che hanno la propria sede ad Oristano;
  - soggetti che senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del comune di Oristano e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
  - soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità di Oristano;
  - soggetti che organizzano nel territorio comunale mostre, convegni, esposizioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche che costituiscono rilevante interesse per la comunità locale e concorrono alla sua valorizzazione.

## **ARTICOLO 22**

- 1)** Gli interventi del Comune per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, sono finalizzati allo svolgimento dello sport dilettantistico, per promuovere la pratica sportiva e favorire la partecipazione ad iniziative e manifestazioni locali, nazionali ed internazionali.
- 2)** Il Comune interviene prioritariamente: a promuovere e sostenere la funzione sociale dello sport incentivando la pratica e la diffusione mediante progetti ed iniziative utili alla tutela psico-fisica del cittadino e della sua crescita culturale e di relazione; a sostenere le associazioni, i gruppi sportivi e gli organismi di natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune di Oristano, di attività sportive e del tempo libero e amatoriali; a finanziare l'organizzazione di manifestazioni aventi particolare rilevanza, promosse da società o associazioni aventi sede in Oristano, che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

## **ARTICOLO 23**

- 1)** Le competenze del Comune per quanto attiene l'erogazione di servizi di natura socio - assistenziale sono disciplinate dalla L. R. 4/88 e regolamentate dal D.P.G.R. n. 12/89 e successive modificazioni. Le finalità degli interventi sono invece enunciati, sulla base di quanto disposto dalla programmazione regionale, dal Piano d'intervento comunale approvato annualmente dal Consiglio Comunale.
- 2)** I criteri che informano l'erogazione di contributi di natura assistenziale sono stabiliti da apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 19 01 87, al quale pertanto si fa espresso richiamo per quanto non disciplinato nel dettaglio dalla normativa regionale.

- 3) L'Amministrazione comunale contribuisce con le proprie risorse finanziarie a valorizzare e sviluppare le forme organizzate di volontariato che concretamente operano in città e hanno come finalità la protezione e tutela dei bambini, la protezione e la tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva; l'assistenza, la protezione e la tutela degli anziani; l'assistenza, il sostegno e la tutela dei cittadini inabili; la promozione dell'inserimento sociale, scolastico, lavorativo di soggetti handicappati; la promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di immigrati extra- comunitari; la prevenzione ed il recupero dei tossicodipendenti; l'assistenza di persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale. Le erogazioni saranno ripartite tenendo conto delle priorità stabilite dall'Amministrazione nel Piano annuale di intervento comunale per l'esercizio delle funzioni socio - assistenziali.

## **ARTICOLO 24**

- 1) In ordine alla valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione il Comune concorre con gli strumenti di cui al Capo III prioritariamente per:
- l'organizzazione di mostre, fiere esposizioni, rassegne, sia che si tengano nel suo territorio, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune
  - per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
  - ad iniziative o manifestazioni qualificanti per l'immagine della città e del suo patrimonio, ambientale, artistico - storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale.

- 2) Il Comune interviene con contributo annuale a favore dell'Associazione Pro-Loce, la quale dovrà in ogni caso inoltrare formale istanza, osservando le procedure di cui al presente Regolamento.
- 3) Il Comune interviene annualmente a favore del Comitato Permanente Sartiglia con un contributo quantificato sulla base delle spese sostenute dal Comitato nell'edizione precedente, come da rendiconto dallo stesso approvato e prodotto agli uffici di Ragioneria prima della redazione del Bilancio annuale di previsione. E' istituito apposito capitolo di bilancio.

## **ARTICOLO 25**

- 1) Gli interventi a sostegno delle attività o iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale devono tenere conto prioritariamente:
  - delle associazioni, comitati o di altri organismi, che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione del valore naturale e ambientale;
  - delle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro prevenzione.

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

## **ARTICOLO 26**

- 1) Per l'esercizio finanziario 1991 i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento dei finanziamenti scadono il 30 Novembre.
- 2) In via del tutto eccezionale restano comunque valide le domande già acquisite agli atti di questa Amministrazione sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esclusivamente per le manifestazioni già svolte nel

corso dell'anno 1991.

## **CAPO IX**

### **DISPOSIZIONE FINALE**

#### **ARTICOLO 27**

- 1)** Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.
- 2)** Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.